TERZO SETTORE - 2021 -

ADEGUAMENTI STATUTARI SEMPLIFICATI AL SESO RINVIO

01. NOZIONE

L'articolo 66, comma 1, del DL 77/2021 (*cosiddetto Semplificazioni*) dispone l'ennesimo rinvio del termine entro il quale ONLUS, APS e ODV potranno godere delle regole semplificate per adeguare i loro statuti alle regole del **Codice del Terzo Settore** (*CTS*).

Siamo al sesto rinvio della scadenza e l'ultimo è un corposo rinvio di un anno, **dal 31 maggio 2021 al 31 maggio 2022**.

In relazione alle modifiche in oggetto, in pratica, **fino al 31 maggio 2022** le ONLUS, le organizzazione di volontariato e le associazioni di promozione sociale potranno modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o per introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

01. L'ITER DA COMPIERE

Premettendo che anche tutte le altre realtà non profit non in possesso delle qualifiche di Odv, Aps ed Onlus che vogliano diventare enti del Terzo settore (Ets), devono anch'essi adeguare, in qualsiasi momento, il proprio statuto secondo le indicazioni previste nel Cts.

Una volta operativo il registro, potranno presentare domanda di iscrizione.

Nelle associazioni lo statuto deve essere modificato dall'assemblea, nelle fondazioni dal consiglio di amministrazione, secondo i quorum stabili nello statuto stesso.

Nel caso in cui non ci siano indicazioni specifiche in statuto, nelle associazioni la modifica deve essere approvata, secondo quanto prevede il codice civile, alla presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto deve passare a maggioranza.

I passaggi concreti per la modifica dello statuto di un'associazione sono:

- Modificare lo statuto inserendo in esso tutte le previsioni richieste dal codice del Terzo settore (si consiglia di farsi seguire da enti o professionisti esperti in tema);
- Approvare le modifiche da parte del consiglio direttivo;
- Convocare un'assemblea (di solito straordinaria) che dovrà deliberare sulla proposta di modifica, secondo le maggioranze previste dallo statuto sociale attualmente valido;
- Registrare lo statuto all'Agenzia delle entrate;
- Inviarlo all'autorità competente alla tenuta dei registri delle Odv e delle Aps.

Si ricorda, infine, che per l'adeguamento è obbligatoria la presenza di un notaio nel caso in cui si tratti, di una fondazione o di un ente con personalità giuridica.

Se l'ente è una associazione non riconosciuta, anche se costituita in origine con atto pubblico, per la modifica non è necessario l'intervento del notaio.

Le facilitazioni in essere consentiranno di derogare alla maggioranza essendo sufficiente quella prevista per l'assemblea ordinaria.